

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI DEL CENTRO SPORTIVO

ITALIANO

Delibera n.3/2009

Con delibera del 30 aprile 2009 n.1/2009 il Procuratore Associativo nazionale rispondendo a delibera di questo Collegio n.2/2009 emessa in data 19 aprile 2009 dichiarava la propria incompetenza allo svolgimento delle attività indicate nel dispositivo della predetta delibera e disponeva la restituzione degli Atti al Collegio dei Probiviri.

Disponeva inoltre la pubblicazione del provvedimento stesso sul sito del CSI Presidenza Nazionale www.csi-net.it.

Con riguardo alla citata delibera del Procuratore Associativo nazionale, questo Collegio è ad osservare quanto segue. Il Collegio nazionale dei Probiviri, pur prendendo atto della dichiarata incompetenza da parte del Procuratore Associativo nazionale, tanto *ratione materiae* che *ratione temporis*, in ordine a quanto oggetto del procedimento contenzioso avviato dinnanzi a questo Collegio a seguito di impugnazione della delibera del Consiglio Nazionale emessa in data 14 febbraio 2009 n.12/2009, ritiene necessario in via preliminare precisare quali siano gli esatti confini della sua competenza come definita dall'art.99 dello Statuto.

A parere di questo Collegio la citata disposizione statutaria nel fare ricorso alla locuzione "in definitiva" non preclude l'adozione di provvedimenti di natura cautelare e, più precisamente, ad efficacia sospensiva.

Infatti, l'impiego della predetta espressione deve ritenersi cogente nell'individuare il Collegio nazionale dei Probiviri quale unico ed esclusivo organo associativo preposto dal vigente Statuto a decidere dei ricorsi proposti avverso provvedimenti di commissariamento non essendo prevista alcuna ulteriore modalità di impugnazione degli stessi presso altro organismo interno al CSI.

Non si ritiene, invece, come peraltro già evidenziato nella delibera sopra citata, che tale disposizione nella sua attuale formulazione delinea in modo inequivocabile quale debba essere il necessario contenuto dei provvedimenti da assumersi da parte di questo Collegio in particolare precludendo allo stesso l'adozione di decisioni ad efficacia sospensiva.

Si consideri peraltro, avendo riguardo al dispositivo della delibera n.2/2009, la piena consapevolezza di questo Collegio, quale organo di prima e ultima istanza in materia, di addivenire comunque ad una pronunzia definitiva sulla controversia devolutagli.

Come già precisato nella precedente citata delibera non essendo stato specificamente investito questo Collegio di questioni amministrative e di merito pregiudiziali ai fini della decisione definitiva e ritenendo "non [...] sussistenti i presupposti per i quali venga alienata la sovranità della base associativa" si propendeva per l'adozione di delibera di sospensione.

Stante quanto sopra precisato in merito alla ravvisata titolarità in capo a questo Collegio della potestà cautelare, si viene dunque ad evidenziare l'erroneità di quanto deliberato (punto 5) dal Procuratore Associativo nazionale in merito alla pretesa delimitazione operata da questo Collegio dei poteri del Consiglio provinciale di

Fermo ed alla rilevata insussistenza di tale potere limitativo in capo al Collegio dei Probiviri stessi “idoneo a stravolgere la distribuzione delle competenze e dei poteri all’interno dell’associazione”.

Si precisa, innanzitutto, che l’asserita delimitazione dei poteri del Consiglio provinciale di Fermo alla sfera dell’ordinaria amministrazione non discende dall’esercizio di alcun potere limitativo da parte di questo Collegio attesa la correttamente rilevata insussistenza del potere stesso quanto, piuttosto, dalla sospensione di efficacia del provvedimento di commissariamento e la conseguenziale reviviscenza dello *status quo ante*.

Infatti, il provvedimento di commissariamento veniva a dispiegare la sua efficacia su di un Consiglio provinciale che a cagione dei ben noti eventi stante il decorso dei termini statutari non era nella pienezza dei suoi poteri, ma limitato ad operare nell’ambito dell’ordinaria amministrazione attesa la non contestata operatività dell’istituto della proroga per evidenti ragioni di salvaguardia degli interessi associativi, riconducibili all’interesse superiore della continuità nella gestione dell’associazione attraverso il compimento di atti di ordinaria amministrazione.

Per queste ragioni la sospensione dell’efficacia del provvedimento di commissariamento e la rimessione in termini concessa non poteva che avere la naturale e necessaria conseguenza di ristabilire il Consiglio provinciale ancora in carica nell’esercizio dei suoi ordinari poteri.

Questo Collegio è inoltre dell’opinione che nella documentazione in allegato alla propria delibera n.2/2009 vi sia possibilità di riscontrare condotte degli associati

concretanti “mancanze e violazioni commesse da tesserati nella vita dell’associazione al di fuori dello svolgimento dell’attività sportiva” ritenendo, pertanto, di devolvere le indagini sul punto al Procuratore Associativo nazionale ritenuto competente in base al combinato disposto degli articoli 7 e 9 punto 2 del Regolamento dell’Ufficio del Procuratore Associativo.

P.Q.M.

Il Collegio nazionale dei Probiviri

1. Rimette gli Atti, già trasmessi in allegato alla Delibera del Collegio nazionale dei Probiviri n.2/2009, al Procuratore Associativo nazionale.
2. Ai sensi dell’art.95 dello Statuto manda al procuratore Associativo nazionale il compito di verificare eventuali mancanze o violazioni commesse da tesserati avendo riguardo alla documentazione trasmessa.
3. Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del CSI Presidenza Nazionale www.csi-net.it.

25 maggio 2009

Gino Bergonzini f.to

Cirino Cassarino f.to

Duccio Campani f.to

Giovanni Mazzeo f.to

Sante Emilio Miraglia f.to

Roberto Ricchini f.to

